



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 476
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 ottobre 2015

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3**Commissioni permanenti**12^a - Igiene e sanità:*Plenaria* *Pag.* 13

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 20 ottobre 2015

Plenaria

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 settembre 2015.

La relatrice, senatrice LO MORO (PD), illustra la propria proposta conclusiva, evidenziando preliminarmente che la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono occasionalmente con tali soggetti e con facoltà di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo alla Camera di appartenenza *ex post*) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti

del parlamentare in questione, per mancata acquisizione *ex ante* dell'autorizzazione della Camera).

Diverso è ovviamente il caso delle intercettazioni dirette (ossia effettuate sull'utenza del parlamentare), nelle quali la protezione che l'ordinamento costituzionale appresta presuppone la necessità di un'autorizzazione preventiva, a prescindere da ogni altra valutazione in merito alla direzione dell'atto di indagine, il cui orientamento diretto nei confronti del parlamentare viene in qualche modo presunto *iuris et de iure*.

Tale tematica va inquadrata nell'ambito della modifica introdotta nel 1993 relativamente all'articolo 68 della Costituzione, a seguito della quale si è passati dal vecchio regime dell'autorizzazione a procedere *tout court* al nuovo regime delle cosiddette autorizzazioni *ad acta*. Queste ultime presuppongono una nuova impostazione di fondo del sistema delle immunità – sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – atta a connotare le stesse quali deroghe al principio della parità dei cittadini di fronte alla giurisdizione, giustificate esclusivamente dall'esigenza (appunto «funzionale») di proteggere la funzione parlamentare rispetto a indebite ingerenze dell'autorità giudiziaria. Se, come ha sottolineato la Corte nella predetta sentenza del 2007, la prospettiva di fondo sottesa alle autorizzazioni *ad acta* di cui all'articolo 68 della Costituzione è quella «funzionale» (l'unica in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza), allora occorre chiedersi quali siano le ricadute di tale approccio sul sistema delle intercettazioni casuali.

In particolare, il parametro funzionale della «direzione dell'atto di indagine», sul quale, come detto, la Corte incentra l'attenzione nella sentenza n. 390 del 2007, presuppone che in tali casi non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la non occasionalità (e la conseguente inutilizzabilità) delle attività di captazione, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente sia mossa da un intento investigativo specificamente rivolto nei confronti del parlamentare e che utilizzi quindi l'intercettazione su utenze di terzi con l'obiettivo di raccogliere prove nei confronti del parlamentare *in fraudem legis*, ossia eludendo l'obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.

Una diversa interpretazione contrasterebbe con le linee guida enunciate a tal proposito dalla Corte costituzionale e produrrebbe sul piano concreto effetti paradossali, obbligando gli inquirenti a interrompere le intercettazioni sull'utenza di terzi non appena emerge che uno dei destinatari interloquisca con un parlamentare, a prescindere dal mutamento di direzione dell'indagine e quindi anche nei casi in cui tale mutamento non sia in concreto riscontrabile e il parlamentare non sia quindi coinvolto direttamente nell'indagine. L'assurdità di tale approccio appare evidente se si pensi che qualsivoglia criminale, per sottrarsi a possibili intercettazioni telefoniche, potrebbe, in tale erronea prospettiva interpretativa, contattare strumentalmente un parlamentare, al fine di ottenere in tal modo la sospensione immediata di eventuali attività di captazione in essere sulla propria utenza.

Tutto ciò premesso sul piano metodologico, si evidenzia che il documento in esame, relativo all'*ex* senatore Dell'Utri, rientra tra i casi «di scuola» di intercettazione occasionale di conversazioni tra il terzo ed il parlamentare. Infatti le intercettazioni telefoniche delle quali si chiede l'utilizzo sono state autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con decreto del 20 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento n. 17337/2011 a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, per il reato di cui agli articoli 81 capoverso, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). In tale procedimento si contesta all'*ex* senatore Dell'Utri di aver sfruttato il suo ruolo istituzionale per favorire – con la collaborazione di De Caro – *«gli interessi di imprenditori russi operanti nel settore delle risorse energetiche, nei loro rapporti con le amministrazioni pubbliche interessate, così da ottenere la abilitazione ad operare direttamente in Italia in un comparto industriale di rilievo strategico con il rilascio di concessioni di stoccaggio di gas naturale relative ai giacimenti di Grottole Ferrandina e Pisticci e che, a fronte di ciò, avesse ricevuto dagli imprenditori russi, per il tramite di De Caro, consistenti somme di denaro, poi apparentemente giustificate dall'acquisto di un raro volume antico, acquisto invece del tutto fittizio»* (brano riportato integralmente dalle pagine 3 e 4 dell'ordinanza).

Di tale procedimento il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria (ossia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze), non essendo attualmente pervenuta alcuna richiesta di utilizzo di tali intercettazioni in relazione al procedimento penale per corruzione sopra evidenziato e conseguentemente l'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alla richiesta di utilizzo in titolo, trasmessa da un diverso giudice (ossia dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli) e per un diverso fine (ossia per un procedimento penale avente ad oggetto l'accusa di concorso in peculato).

Si aggiunge che nessun elemento ulteriore è emerso in ambito «difensivo», non avendo l'interessato (al quale era stato fissato un termine per l'eventuale deposito di memorie difensive) trasmesso alcuna memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli unici elementi oggetto di valutazione sono stati forniti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'ordinanza trasmessa, dalla quale si desume inequivocabilmente che la richiesta di autorizzazione in questione non riguarda quel procedimento e quella fattispecie penale (ossia la corruzione), ma riguarda un procedimento del tutto diverso ed una fattispecie penale del tutto differente rispetto alla corruzione, ossia un'ipotesi di concorso in peculato.

In particolare, il dottor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, è indagato dalla Procura di Napoli, per il delitto di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 112, comma primo, n. 1, 314 e 61, n. 7, del codice penale (concorso in peculato) perché, secondo l'accusa, in concorso e previo accordo con Marino Massimo De Caro, Sandro Marsano e con altre persone alcune

allo stato non ancora identificate – agendo De Caro nella sua qualità di Direttore della Biblioteca Statale Oratoriale annessa al monumento Nazionale dei Girolamini, sita a Napoli, e Marsano, quale Conservatore del predetto monumento – con più azioni esecutive anche in tempi diversi di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di antichi volumi e manoscritti di interesse storico-artistico, di cui De Caro e Marsano avevano la disponibilità per ragione del loro ufficio, essendone ai medesimi affidata la conservazione. L'autorità precedente non è la Procura di Firenze (come nell'ipotesi di corruzione) ma quella di Napoli.

Alla luce di tale ricostruzione, il Giudice per le indagini preliminari di Firenze stava effettuando intercettazioni su utenze di terzi non parlamentari per acquisire, rispetto a tali soggetti, elementi probatori circa un concorso in corruzione per delle concessioni di stoccaggio di gas naturale; durante le intercettazioni è emersa, dai colloqui captati, un'ipotesi di peculato avvenuto in una biblioteca di Napoli. L'occasionalità delle intercettazioni in questa circostanza è evidente, atteso che al momento in cui furono disposte le attività di captazione, l'ipotesi di peculato non era emersa e nessuna indagine veniva svolta in tale ambito dalla Procura di Napoli.

Tornando alla «storica» sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, nel caso in esame non solo non c'è alcun mutamento di «direzione» dell'atto investigativo, ma addirittura al momento dell'intercettazione manca *in toto* qualsivoglia attività di indagine rispetto al peculato (non ipotizzato e non ipotizzabile prima delle attività captative) e quindi l'intercettazione stessa è manifestamente occasionale e fortuita rispetto a tale fattispecie criminosa. Infatti solo successivamente all'intercettazione è iniziata l'attività investigativa della Procura di Napoli, alla quale quella di Firenze aveva trasmesso gli atti per i profili di competenza.

In via meramente esemplificativa, se intercettando un terzo non parlamentare nell'ambito di un procedimento per corruzione ci si accorge che un parlamentare parla con l'intercettato di un omicidio da lui commesso, l'intercettazione rispetto all'omicidio è pienamente ed incontestabilmente occasionale, atteso che in nessun modo l'intercettazione del terzo poteva essere preordinata ad acquisire elementi rispetto all'omicidio commesso dal parlamentare, non ipotizzato e non ipotizzabile prima dell'intercettazione.

Un altro elemento importante, da valutare rispetto alle intercettazioni su utenze di terzi riguarda la necessità dell'atto per le indagini in corso. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, la Camera competente *«deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*. La Corte, quindi non assegna alla Camera un potere di riesame di dati già valutati dall'autorità giudiziaria, ma solo il potere di riscontrare attraverso l'analisi della motivazione dell'atto, la «non implausibilità» degli stessi sotto il profilo della necessità. La Corte precisa inoltre che la necessità non va confusa

con la «decisività» della prova (come evidenziato al punto 6 della sopracitata sentenza), con la conseguenza che l'eventuale non decisività risulta irrilevante nelle ipotesi in cui sussista il requisito della necessità.

In relazione a tale profilo si evidenzia che a pagina 18 e seguenti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è riportato un apposito paragrafo relativo alla rilevanza probatoria delle intercettazioni. Il magistrato procedente chiarisce che le ricostruzioni dei fatti e il contenuto delle conversazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione all'utilizzo fanno ragionevolmente ritenere che il dottor Dell'Utri «non solo e non tanto» era consapevole dell'illecita provenienza dei volumi ma, soprattutto, che era stato preventivamente informato, in un momento antecedente alla materiale apprensione dei volumi da parte del De Caro, dell'intento predatorio del «direttore» (pagina 18 dell'ordinanza). Il delitto di concorso in peculato commesso emerge dall'esistenza di un previo accordo tra i due sopracitati soggetti, affinché De Caro asportasse dalla biblioteca napoletana i preziosi volumi in questione, con l'intesa di consegnarli a Dell'Utri. Conferma di tale quadro indiziario si rinviene, secondo l'autorità giudiziaria, proprio nel contenuto delle conversazioni intercettate, per le quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzo (pagina 19 e pagina 25 dell'ordinanza).

Scrivono l'autorità giudiziaria che *«gli esiti delle indagini sopra riportate rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate tra De Caro e Dell'Utri, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore»* (brano riportato testualmente, contenuto a pagina 19 dell'ordinanza).

A pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che *«le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro (omissis) Ma soprattutto, testimoniano l'esistenza del previo accordo tra i predetti avente oggetto la sottrazione da parte di De Caro dei volumi da consegnare al Dell'Utri.»*

Nel caso di specie la necessità dell'intercettazione (*rectius*, la non implausibilità della necessità della stessa, alla luce di un riscontro circoscritto alla mera motivazione dell'atto) è evidente, atteso che le intercettazioni, secondo la prospettazione motivatoria dell'autorità giudiziaria, sono finalizzate ad accertare l'accordo tra il De Caro e Dell'Utri, alla base della configurabilità del concorso nel delitto di peculato, materialmente commesso dall'*intraneus* (nel caso di specie De Caro), in concorso appunto con l'*extraneus*, ossia con Dell'Utri.

Per la motivazioni fin qui espresse la relatrice prospetta l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni in questione nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rilevando che il magistrato deve interrompere le attività di captazione ogni volta che il terzo intercettato interloquisca con un parlamentare con una certa regolarità, al fine di salvaguardare il diritto di riservatezza dei senatori in tale ambito.

Non condivide la proposta formulata dalla relatrice in quanto, a suo giudizio, nel caso di specie le intercettazioni non hanno il carattere della occasionalità. Risulta irrilevante, a suo avviso, la circostanza che le conversazioni oggetto della richiesta riguardano un procedimento penale diverso e una differente fattispecie criminosa – ossia il peculato – atteso che la qualificazione giuridica del titolo di reato è un elemento «successivo» ed in quanto tale non suscettibile di incidere sulla configurazione o meno della fortuità dell'attività di captazione.

L'oratore richiama infine la propria esperienza professionale di magistrato di Cassazione, per ribadire l'illegittimità delle intercettazioni effettuate nel caso di specie.

Il senatore CRIMI (*M5S*) non condivide l'impostazione prospettata dal senatore Caliendo, atteso che l'indagine per peculato veniva attivata dalla Procura di Napoli solo a seguito della trasmissione da parte della Procura di Firenze e quindi successivamente all'effettuazione delle intercettazioni oggetto della richiesta.

In tale contesto gli elementi indiziari a carico di Dell'Utri sono configurabili solo in relazione a un numero ridotto di intercettazioni, dalle quali emerge un'ipotesi accusatoria di peculato, non ravvisabile *ex ante*. Le intercettazioni su utenze di terzi, di conseguenza, sono nel caso di specie sicuramente occasionali, in quanto in alcun modo le stesse erano preordinate ad acquisire elementi probatori nei confronti del parlamentare, non essendo in corso alcuna indagine per peculato al momento dell'effettuazione di tali attività di captazione.

La relatrice LO MORO (*PD*) interviene in sede di replica, sottolineando preliminarmente che rispetto al procedimento per corruzione in corso a Firenze la Giunta non ha alcuna competenza sul piano procedurale, atteso che nessuna richiesta di utilizzazione di tali attività captative è stata trasmessa al Senato relativamente a tale indagine. Peraltro nemmeno è possibile desumere elementi rispetto al procedimento in corso a Firenze dalle memorie difensive dell'interessato, nel caso di specie non pervenute.

Di conseguenza gli unici elementi portati a conoscenza del Senato riguardano un procedimento penale diverso rispetto a quello per corruzione – relativo a un'ipotesi accusatoria di peculato – e posto in essere da una Procura diversa da quella di Firenze, ossia dalla Procura di Napoli. La richiesta di utilizzo delle intercettazioni in questione, quindi, inerisce ad un procedimento penale per concorso in peculato, attivato solo a seguito delle risultanze emerse dalle intercettazioni e non ipotizzabile in alcun modo *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che la stessa stava effet-

tuando le attività di captazione su utenze telefoniche di terzi nell'ambito di un procedimento penale del tutto diverso, riguardante un'ipotesi di corruzione. L'occasionalità delle intercettazioni è quindi nel caso di specie evidente, in quanto in alcun modo l'autorità giudiziaria poteva preordinare tali attività di captazione all'acquisizione di elementi probatori in merito al concorso in peculato, atteso che tale ipotesi criminosa non era ancora emersa, avendo la stessa preso corpo proprio a seguito dell'effettuazione delle intercettazioni (e quindi successivamente alle stesse).

Precisa infine la relatrice che il giudizio di Cassazione sulle misure cautelari non coincide in alcun modo col sindacato che il Senato è chiamato a compiere sulle attività di intercettazione, essendo diversi i fini e l'oggetto delle due predette attività, la prima delle quali – ossia il giudizio di Cassazione – attiene ad un ambito prettamente processuale, mentre la seconda – ossia quella di competenza della Giunta – deve necessariamente essere circoscritta alla verifica della occasionalità o meno dell'attività di captazione su utenza telefonica di terzi, come ha chiarito la Corte costituzionale nella più volte richiamata sentenza n. 390 del 2007.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice Lo Moro di concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale per concorso in peculato pendente anche nei suoi confronti.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Lo Moro di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio 2015.

Il relatore CRIMI (M5S) illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che l'ex senatore Giuseppe Ciarrapico è chiamato a rispondere del delitto di cui all'articolo 278 del codice penale (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) in relazione al contenuto di un articolo da lui redatto, pubblicato in data 22 settembre 2009 sul quotidiano «Oggi Nuovo Molise»; nel medesimo procedimento è altresì imputato il Direttore responsabile *pro tempore* del quotidiano stesso.

Secondo l'ipotesi accusatoria, nel citato articolo – dal titolo «L'onore dell'Italia ai parà assassinati» – sarebbe stato offeso l'onore e il prestigio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prospettando che quest'ultimo avesse ritardato l'impegno istituzionale relativo all'accoglienza delle salme dei parà italiani deceduti a Kabul nel 2009 per completare il programma della propria visita in Giappone con appuntamenti futuri, conditi da occasioni conviviali e spettacoli musicali.

In particolare, nel contesto dello scritto sarebbero state utilizzate espressioni esplicitamente e gravemente denigratorie e offensive quali «*Napolitano è l'espressione di quel perfetto comunismo compiuto che non ha mai amato i valori della Patria, di dovere militare, di adempimento al proprio dovere...*».

Precisa che il senatore Ciarrapico non ha fatto pervenire alla Giunta alcuna memoria difensiva scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Sul piano metodologico, ritiene opportuno ripercorrere preliminarmente i criteri di giudizio espressi, in sede di conflitto di attribuzione di poteri, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011), in base ai quali le opinioni espresse *extra moenia* possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti. Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse in atti parlamentari o nelle aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa rispetto alla prima.

Alla stregua della predetta giurisprudenza, sul piano metodologico si ritiene che l'esame svolto dalla Giunta debba necessariamente essere circoscritto alla sola valutazione della circostanza se le dichiarazioni rese *extra moenia* siano o meno correlate funzionalmente con l'attività *intra moenia* svolta dall'*ex* senatore Ciarrapico. Altre valutazioni restano estranee all'ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato) come, in via meramente esemplificativa, quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione giuridica del fatto criminoso da parte del magistrato, che è rimessa alla esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria (in quanto tale non sindacabile dal Senato). Non potrà, parimenti, la Giunta (sempre in via meramente esemplificativa) pronunciarsi sulla circostanza se il fatto contestato costituisca o meno reato, essendo tale valutazione rimessa al giudice e soggetta al solo sindacato processuale, attraverso il giudizio e gli ordinari mezzi di impugnazione (in appello e in Cassazione). Si ribadisce quindi la necessità di tenere distinti l'ambito processuale, nel quale peraltro l'*ex* senatore Ciarrapico potrà svolgere tutte le proprie attività difensive, in primo grado, in appello ed eventualmente in

Cassazione, e l'ambito delle valutazioni della Giunta, circoscritte al mero riscontro della sussistenza o meno del cosiddetto nesso funzionale tra attività *extra moenia* e attività *intra moenia*.

Sotto altro profilo, il relatore ritiene non del tutto superfluo precisare che restano parimenti estranee al procedimento in questione le valutazioni politiche sull'operato dell'*ex* presidente Napolitano, dovendo l'istruttoria della Giunta incentrarsi esclusivamente sui profili inerenti all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'*ex* senatore Ciarrapico.

Nell'istruttoria compiuta dal relatore non è emerso nessun atto «tipico», a firma del senatore Ciarrapico, sui profili in questione, come pure non è emersa nessuna dichiarazione *intra moenia* effettuata a tal riguardo nelle aule parlamentari. Prospetta quindi l'opportunità che la Giunta deliberi di proporre all'Assemblea che rispetto al fatto in questione non sussiste la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) rileva che i parlamentari hanno piena facoltà di esercitare il proprio diritto di critica anche rispetto al Capo dello Stato, a prescindere dalla previa presentazione di atti di sindacato ispettivo. Nel caso di specie, in particolare, non si comprende quale sia il rilievo penale delle opinioni critiche espresse dall'*ex* senatore Ciarrapico rispetto al Presidente della Repubblica allora in carica.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) evidenzia che l'oggetto del sindacato della Giunta e del Senato attiene esclusivamente alla sussistenza o meno della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tutti i restanti profili appartengono al merito processuale e possono essere valutati esclusivamente dall'autorità giudiziaria.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che nel caso di specie sussiste la prerogativa dell'insindacabilità, facendo un paragone tra la fattispecie in questione e quella relativa all'istigazione a delinquere nell'ambito del movimento «No TAV», oggetto di una recente decisione assolutoria pronunciata del Tribunale di Torino.

Il relatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in sede di replica, ribadisce che, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale prima richiamata, l'oggetto del sindacato della Giunta riguarda solo la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra attività *extra moenia* ed attività *intra moenia*. Tutte le restanti valutazioni – relative ad esempio alla sussistenza o meno del reato o alla qualificazione dello stesso – spettano all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, non potendo il Senato interferire con tali attribuzioni, in ossequio a un principio di separazione dei poteri.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che il documento in titolo richieda un'attenta riflessione e pertanto propone di rinviare ad altra seduta la votazione conclusiva in ordine allo stesso.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta del senatore Cucca di rinviare la votazione finale ad altra seduta.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 20 ottobre 2015

Plenaria

283^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gualtiero Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

La PRESIDENTE, anzitutto, rivolge all'ospite un indirizzo di saluto ed espressioni di rallegramento per la sua recente nomina alla Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Quindi, lo invita a riferire in merito alla riorganizzazione dell'ISS.

Il professor RICCIARDI fa presente, in primo luogo, che, da una recente relazione della Corte dei conti, si evince che i conti dell'ISS fanno registrare un miglioramento, pur se l'Istituto sconta ancora una eccessiva dipendenza dal finanziamento statale.

Ciò posto, si sofferma diffusamente sulla fase in corso della riorganizzazione dell'ISS, che contempla l'adozione dei previsti regolamenti, l'elaborazione di un documento-agenda (ISS 2020), lo svolgimento di giornate dedicate alla programmazione, la selezione di nuovi dirigenti e la predisposizione di un piano triennale.

Illustra, quindi, le peculiarità del «sistema Italia»: alta aspettativa di vita, anche in una prospettiva comparata, e connesse problematiche di invecchiamento e sviluppo di malattie croniche; elevata percentuale di bambini con problemi di sovrappeso o obesità; andamento decrescente della spesa sanitaria. Saggiunge che l'Italia è chiamata ad affrontare anche problematiche di portata più generale, come quelle connesse ai fenomeni migratori e ai cambiamenti climatici, alle crisi di *governance* globale e al ridimensionamento del ruolo chiave dell'Europa come guida per la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Sottolinea che le sfide che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è chiamato ad affrontare sono legate alla scarsità di risorse, a fronte della crescita delle aspettative del paziente cittadino e in presenza di una crescita della domanda, anche in relazione alla sempre maggiore diffusione delle malattie croniche.

In tale contesto, evidenzia che l'ISS rappresenta un punto di riferimento, in Italia ma anche a livello mondiale, per ciò che attiene ai campi della ricerca e della sanità pubblica. Saggiunge che la nuova *mission* immaginata per l'Istituto è quella di promuovere e tutelare la salute pubblica nazionale e internazionale attraverso attività di ricerca, sorveglianza, regolazione, controllo, prevenzione, comunicazione, consulenza e formazione. A tale *mission* si collega una precisa *vision*: l'ISS come produttore di conoscenze mediante la ricerca e la sperimentazione e diffusore di conoscenze e evidenze scientifiche ai decisori, agli operatori e ai cittadini al fine di tutelare e promuovere la salute pubblica.

Dopo aver posto in luce i punti di forza e di debolezza riscontrati in relazione alla precedente configurazione dell'ISS, passa a trattare dei nuovi profili distintivi dell'Istituto: ruolo nella produzione e divulgazione di conoscenza per il Paese; caratteristiche richieste alla nuova dirigenza dell'Istituto (competenza tecnico-scientifica, capacità di *leadership* e innovazione).

Sottolinea che i centri e i dipartimenti dell'ISS saranno chiamati a perseguire le seguenti finalità strategiche: incoraggiamento della collaborazione nella ricerca nazionale ed internazionale; facilitazione dell'accesso a dati, strutture e risorse per i ricercatori; garanzia del ruolo dell'Italia come polo d'attrazione per la ricerca e l'innovazione tecnico-scientifica e di orientamento per la ricerca internazionale; supporto a Governo, imprese, cittadini, enti ed istituti nazionali ed internazionali con le proprie competenze; apporto alle dinamiche decisionali italiane ed europee.

Soggiunge che le ulteriori azioni programmate per la fine dell'anno in corso saranno concentrate sulla programmazione, mentre per il 2016 sono previste numerose altre iniziative, tra le quali l'apertura di un portale della conoscenza per cittadini e operatori, lo svolgimento di incontri dei ricercatori ISS nelle piazze di Roma e nelle diverse comunità sociali, un impegno fattivo dell'Istituto contro le diseguaglianze.

Fa presente che al cambiamento in atto dell'organizzazione dovrà corrispondere un processo di adeguamento culturale e delle competenze, che prenderà le mosse da un'attività di mappatura di queste ultime. Sarà inoltre sviluppata una piattaforma intranet, che metterà in connessione l'ISS e il personale, consentendo: reclutamento del personale precario in base alle competenze; personalizzazione dei profili curricolari; presentazione di autocandidature; allestimento di una bacheca delle competenze aggiuntive in base alle esperienze lavorative; possibilità di visionare le varie scadenze contrattuali e di avere contezza, attraverso apposita bacheca, delle posizioni vacanti.

Effettua, infine, una illustrazione di dettaglio dei nuovi dipartimenti e centri (nazionali e di riferimento) in cui si articolerà l'ISS.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni da parte dei senatori.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*), premesso che è necessario mantenere i connotati di indipendenza dell'ISS, domanda se l'Istituto sarà assoggettato alle attività di controllo del MIUR sull'attività dei ricercatori. Sottolinea l'opportunità di mantenere finanziamenti indipendenti per le attività di ricerca, o attraverso fondi pubblici o attraverso erogazioni di soggetti privati effettuate con modalità che scongiurino ogni possibile conflitto di interesse. Domanda come l'ISS intenda procedere per rendere accessibili e fruibili i dati in proprio possesso. Chiede, infine, delucidazioni sui criteri che hanno presieduto all'elaborazione del nuovo piano vaccinale.

Il professor RICCIARDI sottolinea che l'ISS si è dotato di meccanismi di controllo e valutazione interni piuttosto efficienti e rigorosi; quanto ai controlli a carattere esterno, pure auspicabili, sarebbe opportuno l'inserimento dell'Istituto nel novero degli enti di ricerca pubblici, così da definire in maniera più chiara anche lo *status* dei propri ricercatori.

Ritiene che il tema dei finanziamenti privati sia stato eccessivamente enfatizzato da parte di alcuni sindacati.

Quanto all'accesso ai dati, ribadisce che intendimento della Presidenza dell'ISS è quello di mettere le informazioni a disposizione dei ricercatori e degli stessi cittadini, curando che questi ultimi possano avere accesso a testi formulati in linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Riguardo all'elaborazione del piano vaccinale, fa presente che le relative attività preparatorie sono state curate da un qualificato gruppo di la-

voro, secondo un approccio *evidence based* e con l'intento di contemperare le esigenze di salvaguardia della salute pubblica con quelle di non eccessivo aggravio finanziario.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), relatore per la procedura informativa, chiede delucidazioni sull'attuale *governance* europea, sulle iniziative per porre rimedio all'elevata età media dell'organico dell'ISS e in merito alla eventuale previsione di un osservatorio sulla medicina penitenziaria nell'ambito della riorganizzazione dell'Istituto, che in passato ha avuto modo di auspicare.

Il professor RICCIARDI pone anzitutto in evidenza le differenze tra Commissione Barroso e Commissione Juncker: la prima è stata estremamente attiva sul fronte della *governance* sanitaria, ponendo le premesse per l'adozione di normative estremamente rilevanti, come quelle per la mobilità dei pazienti e dei professionisti sanitari; la seconda sembra aver limitato la propria sfera d'azione in ambito sanitario al perseguimento di due obiettivi: sostenibilità e gestione delle emergenze sanitarie.

Riguardo all'anzianità dell'organico, fa presente che la media è attualmente intorno ai 50 anni e che in futuro occorrerà individuare un equilibrato *mix* tra operatori *senior* e *junior*: i primi assicurano certamente un elevato tasso di esperienza ma i secondi sono, in base a quanto consta in letteratura, più produttivi sul piano scientifico.

In merito alla prospettata opportunità di contemplare un osservatorio sulla sanità penitenziaria nell'ambito della riorganizzazione dell'ISS, ritiene che le giornate della programmazione potranno rappresentare la sede per riflessioni ed approfondimenti.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) domanda se l'audit intenda lasciare contributi scritti.

Il professor RICCIARDI comunica che le *slides* relative alla riorganizzazione dell'ISS sono state già consegnate ed è disponibile all'invio di eventuali ulteriori contributi scritti.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) osserva che opportunamente, nell'ambito della nuova organizzazione dell'ISS, è previsto un apposito centro chiamato ad occuparsi, tra l'altro, del benessere animale.

Chiede, quindi, delucidazioni in merito alle problematiche sottese al ricorso a finanziamenti privati, paventando una possibile diminuzione di terzietà delle attività di ricerca; nonchè circa le criticità finanziarie dell'Istituto, anche in relazione alla necessità di rinnovare o stabilizzare i rapporti lavorativi a tempo determinato.

Il professor RICCIARDI evidenzia che obiettivo primario dell'ISS non è tanto quello di ottenere finanziamenti privati, pur se la Corte dei conti ha sottolineato l'eccessiva dipendenza dai fondi statali, ma quello

di concorrere ai bandi che mettono a disposizione fondi di tipo competitivo (cita, a titolo di esempio, gli importanti risultati conseguiti dall'ISS attraverso il progetto *Horizon*).

Quanto ai problemi di *budget*, fa presente che l'ISS ha visto diminuire i propri finanziamenti, nel corso degli ultimi anni, del 16,9 per cento: basterebbe un ripristino per superare molte delle criticità attualmente avvertite.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice per la procedura informativa, dubita che l'intervento della Corte dei conti possa essere interpretato come un invito al reperimento di finanziamenti privati; più probabile, a suo avviso, che esso sia da intendersi come invito a rivedere le tariffe per le prestazioni erogate dall'ISS.

Segnala che, dal rendiconto 2014, sembra emergere un rallentamento delle attività di ricerca dell'Istituto e domanda delucidazioni sul punto.

Chiede, infine, come la Presidenza dell'ISS intenda operare in ordine alle tematiche della trasparenza.

Il professor RICCIARDI fa presente che è già stata posta in essere un'attività di riordino delle tariffe. In merito alle spese per attività di ricerca, segnala che l'andamento decrescente testè evidenziato dipende esclusivamente dalla limitazione drastica delle spese improprie, cui in passato, in certi casi, si indulgeva. Quanto infine alle tematiche della trasparenza, assicura che non saranno tollerate posizioni di conflitto di interesse e che i relativi regolamenti saranno quanto prima adottati, fermo restando che l'ISS si è già dotato di un codice di tipo etico.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva che, tra le nuove articolazioni dell'ISS, è previsto un centro con competenza sulla medicina di genere: si domanda se ciò possa nuocere alla concezione della medicina di genere come tema necessariamente generale e trasversale, da non relegare in una sorta di compartimento a sè stante.

Il professor RICCIARDI assicura che la concezione della medicina di genere prospettata dalla senatrice Granaiola è fatta propria anche dall'ISS: il centro in questione è inteso allo svolgimento di funzioni di coordinamento, senza alcun pregiudizio per la necessaria trasversalità di tale branca della medicina.

La PRESIDENTE (*PD*) premette che in futuro occorrerà approfondire maggiormente le tematiche del rapporto tra pubblico e privato nel settore della ricerca, nonchè i profili della medicina di genere e la nuova tassonomia del Servizio sanitario nazionale. Ciò posto, domanda chiarimenti sul ruolo del nuovo centro con competenze in tema di HIV-AIDS, e se siano state adottate misure per evitare la presenza di conflitti di interesse in tale delicato settore.

Il professor RICCIARDI fa presente che il centro in questione si prefigge esclusivamente lo svolgimento di un ruolo nel campo della ricerca, per quanto attiene all'individuazione di nuove terapie e di vaccini. Si tratta – sottolinea – di attività ascrivibili al campo della immunoterapia, considerato che i vaccini in questione sono intesi non solo alla prevenzione ma anche alla terapia. Assicura che sono state adottate misure specifiche per evitare l'insorgenza o il mantenimento di posizioni di conflitto di interesse.

La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(225) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica*

(254) D'AMBROSIO LETTIERI. – *Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina tradizionale cinese e dell'agopuntura*

(256) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Disposizioni concernenti la pratica e l'insegnamento dell'agopuntura e delle discipline affini*

(429) STUCCHI. – *Disciplina della medicina omeopatica*

(768) Maurizio ROMANI ed altri. – *Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica*

– e della petizione n. 221 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto 2013.

La PRESIDENTE ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 16 settembre, si è convenuto di dare incarico alla relatrice Bianconi di redigere uno schema di testo unificato, sulla scorta dei lavori a suo tempo svolti in comitato ristretto.

Quindi, in assenza della relatrice, illustra succintamente lo schema di testo unificato da questa predisposto, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo d'intervenire, propone di adottare il testo unificato appena illustrato quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE informa che sul testo unificato sarà acquisito il parere della Commissione Bilancio in ordine ai profili di rilievo finanziario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(998) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il relatore Aiello ha riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) il proprio emendamento 6.1000, al fine di conformare il disegno di legge a una condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Informa, inoltre, che la senatrice Padua ha sottoscritto tutti gli emendamenti a firma della senatrice Granaiola, fatta eccezione per l'emendamento 3.9.

Infine, fa presente che, a seguito delle comunicazioni rese nella seduta dello scorso 15 ottobre, è stata quasi completata l'acquisizione delle manifestazioni di assenso dei rappresentanti dei Gruppi al trasferimento alla sede deliberante: il solo senatore Romani deve ancora sciogliere la riserva a nome del Gruppo rappresentato.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dichiara che anche il proprio Gruppo esprime il consenso al trasferimento di sede.

Il sottosegretario DE FILIPPO annuncia l'orientamento favorevole del Governo al trasferimento alla sede deliberante.

La PRESIDENTE comunica, quindi, che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante sarà quanto prima sottoposta alla Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 225, 254, 256, 429 e 768

NT

LA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'agopuntura e della medicina omeopatica

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione:

a) riconosce il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo;

b) tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con il paziente;

c) riconosce l'esercizio dell'agopuntura esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria e di laureati in veterinaria, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino di cui all'articolo 10 della presente legge;

d) riconosce l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria, di laureati in veterinaria e di laureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino di cui all'articolo 10.

Art. 2.

(Definizioni)

1. L'agopuntura e la medicina omeopatica costituiscono atto medico e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

2. L'agopuntura e la medicina omeopatica sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

3. L'agopuntura è definita come metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato.

4. La medicina omeopatica è definita come metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla «legge dei simili», che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal decreto legislativo 24 giugno 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE».

Art. 3.

(Istituzione dei registri per professionisti esperti)

1. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e gli ordini dei veterinari sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in agopuntura, che siano in possesso di specifiche attestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 7.

2. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in medicina omeopatica, che siano in possesso di specifiche attestazioni, secondo quanto previsto all'articolo 7.

3. Per la valutazione dei titoli necessari all'iscrizione nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli Ordini professionali provinciali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti in agopuntura e in medicina omeopatica. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni ordinarie sono definite con atto di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

4. Ai professionisti esperti nelle discipline di cui all'articolo 1, lettere *c)* e *d)*, è consentito definire pubblicamente la propria qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Art. 4.

(Commissione permanente per la disciplina dell'agopuntura)

1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la disciplina dell'agopuntura.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione. Ne fanno parte:

a) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero della salute, con specifiche competenze in materia;

b) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con specifiche competenze in materia;

c) due funzionari di livello dirigenziale delle regioni, con specifiche competenze in materia, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due membri designati, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;

e) un membro designato, per competenze curriculari specifiche, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;

f) un medico esperto in agopuntura, designato dal Ministro della salute.

Art. 5.

(Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica)

1. È istituita presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione. Ne fanno parte:

a) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero della salute, con specifiche competenze in materia;

b) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con specifiche competenze in materia;

c) due funzionari di livello dirigenziale delle regioni, con specifiche competenze in materia, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) due membri designati, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;

e) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;

f) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

g) due medici esperti in medicina omeopatica, designati dal Ministro della salute.

Art. 6.

(Compiti delle commissioni)

1. Le Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 sono organi consultivi del Ministro della salute. Ciascuna commissione svolge i seguenti compiti:

a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche sanitarie relative alla disciplina di riferimento nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici della disciplina di riferimento, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline. Le ricerche promosse dalla Commissione, previa valutazione del Ministro della salute, costituiscono la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari;

c) esprime un parere alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accreditamento degli enti pubblici e privati di formazione;

d) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi terzi nell'ambito delle discipline complementari;

e) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

2. Le commissioni durano in carica tre anni ed i loro componenti possono essere confermati una sola volta.

3. L'attività ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati con regolamento interno approvato dalle Commissioni stesse.

Art. 7.

(Formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'istituzione di *master* universitari ovvero di corsi di formazione triennali nelle discipline complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*), in conformità ai criteri di cui al presente articolo e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono *master* universitari ovvero corsi di formazione triennali nelle discipline complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*).

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di corsi *post* laurea.

4. Ai fini dell'attività di formazione di cui al presente articolo, le università, statali e non statali, possono avvalersi di docenti iscritti agli albi professionali e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, ovvero di enti pubblici e privati di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 8. Possono, altresì, avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo nel Paese di origine di almeno cinque anni.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione permanente di cui agli articoli 4 e 5, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) le materie ed il programma di insegnamento del *master* universitario ovvero del corso di formazione triennale di esperto nelle discipline dell'agopuntura e della medicina omeopatica;

b) il percorso formativo che deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50 per cento di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto individuato nell'ambito degli iscritti nel registro della disciplina oggetto della formazione; a tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata che non potrà essere inferiore a complessive 100 ore;

2. è fatto obbligo di frequenza minima all'80 per cento delle lezioni sia teoriche sia pratiche;

3. superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi;

4. al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requi-

siti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista ai registri degli esperti delle singole discipline;

5. gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20 per cento del monte ore complessivo di formazione teorica;

6. la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30 per cento delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente;

c) i criteri e le modalità per l'accREDITAMENTO dei *master* delle università, statali e non statali, e degli enti pubblici e privati di formazione al rilascio dell'attestato di esperto nella disciplina dell'agopuntura e della medicina omeopatica;

d) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

e) le disposizioni per la tenuta di un registro degli enti pubblici e privati di formazione riconosciuti.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, con proprio regolamento, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce, sentita la competente Commissione permanente di cui agli articoli 4 e 5, l'equipollenza dei titoli di formazione conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge presso università pubbliche e private e presso enti pubblici e privati di formazione;

Art. 8.

(AccREDITAMENTO delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti pubblici e privati di formazione)

1. L'accREDITAMENTO dei *master* universitari e delle associazioni, delle società scientifiche e degli enti pubblici e privati di formazione è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

2. Possono essere accREDITATI i *master* universitari di durata biennale che soddisfano il percorso formativo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b).

3. Per la formazione dei professionisti esperti in agopuntura e in medicina omeopatica possono essere accREDITATE le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline di cui alla presente legge,

4. Il responsabile didattico del soggetto pubblico o privato accREDITATO alla formazione deve essere un professionista della disciplina specifica, regolarmente iscritto albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica in agopuntura o medicina omeopatica.

5. I docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti nella disciplina di riferimento, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l'insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70 per cento della formazione teorica.

6. Ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica.

7. I docenti siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione devono essere in possesso di un adeguato *curriculum* formativo e professionale nella materia di insegnamento.

8. I soggetti pubblico o privati accreditati alla formazione devono garantire all'allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private.

9. I docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (*tutor*) devono essere iscritti nel registro dei medici esperti nella disciplina di riferimento e avere almeno tre anni di esperienza clinica.

10. Non possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che siano direttamente o indirettamente espressione di aziende produttrici o che abbiano in altro modo interessi commerciali nel campo dell'agopuntura e della medicina omeopatica.

11. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accreditamento:

a) devono annualmente dichiarare e comprovare l'assenza di conflitto di interessi;

b) devono essere legalmente registrate quali enti senza scopo di lucro.

Art. 9.

(Individuazione di nuove discipline sanitarie)

1. Lo Stato e le regioni possono individuare nuove discipline complementari.

2. L'individuazione è effettuata mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I medesimi accordi stabiliscono, altresì, il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

3. L'individuazione è subordinata ad una valutazione di tipo tecnico-scientifico che, oltre a comprovarne l'efficacia terapeutica, escluda che le

competenze della disciplina da istituire siano riconducibili a quelle delle discipline già istituite.

4. Il parere di cui al comma 3 viene espresso da apposite commissioni, istituite, senza oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nominate dal Ministro della salute e composte da esperti designati dal medesimo Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle professioni interessate.

Art. 10.

(Consenso informato)

1. Il trattamento con l'agopuntura e con la medicina omeopatica è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. Il consenso informato al trattamento di cui al comma 1 può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Art. 11.

(Norme transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno uno dei requisiti di seguito indicati sono iscritti nei registri di cui all'articolo 3:

a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente legge di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;

b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente legge di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;

c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui ai punti *a)* e *b)*;

d) titoli relativi al conseguimento di master universitari precedenti all'entrata in vigore della presente legge, previa valutazione della commissione di esperti istituita presso gli Ordini professionali provinciali;

e) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente legge presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione permanente per la disciplina dell'agopuntura o della medicina omeopatica, possieda requisiti didattici idonei.

2. Per i soggetti che non possiedono i requisiti di cui al comma 1, le commissioni istituite presso gli Ordini professionali provinciali definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.

3. A decorrere dal 1° giugno 2016 l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3 è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo devono provvedere ad adeguare l'*iter* formativo in linea con i criteri definiti dalla presente legge.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 998**

6.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

1. Con la procedura di cui al comma 2, da completarsi entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad inserire nei livelli essenziali di assistenza gli accertamenti diagnostici sui neonati con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui, si provvede quanto all'importo pari a 15.715.000 mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, quanto all'importo di 10 milioni di euro utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna i livelli essenziali di assistenza, mediante la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la relativa autorizzazione di spesa».
